

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale dei servizi elettorali, 18 febbraio 2003, n. 6/2003

Legge 5 febbraio 2003, n. 17, recante "Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità".

La Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 33 del 10 febbraio 2003 pubblica la legge 5 febbraio 2003, n. 17, recante "Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità".

Tale provvedimento ha lo scopo di agevolare al massimo l'esercizio del diritto di voto degli elettori affetti da infermità tali da non consentire l'autonoma espressione del suffragio, rendendo indispensabile l'assistenza in cabina di un accompagnatore di fiducia.

Il comma 1 dell'articolo unico della legge in questione va ad incidere sull'ampiezza della facoltà di scelta del suddetto accompagnatore, che potrà essere individuato dal disabile fra gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica e non più tra i soli elettori dell'ente locale in cui è ubicato il seggio.

Tale norma, modificando testualmente sia l'articolo 55, secondo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico per l'elezione della Camera dei Deputati, vigente in occasione di elezioni politiche, europee e di referendum), sia l'articolo 41, secondo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico per l'elezioni, comunali, da applicare anche in occasione di provinciali e regionali) deve essere osservata in occasione di ogni tipo di consultazione disciplinata da normativa statale.

La seconda ed ultima disposizione contenuta nella legge di cui trattasi prevede la possibilità, per gli stessi elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, di presentare una richiesta al comune di iscrizione nelle liste elettorali tendente ad ottenere l'annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione, da parte dello stesso comune, di una corrispondente simbolo o codice sulla tessera elettorale personale.

Tale richiesta deve essere corredata da apposita documentazione sanitaria, attestante che l'elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Quanto sopra, al fine di evitare all'elettore fisicamente impedito di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell'apposito certificato medico.

In ogni caso, l'apposizione del simbolo o codice, ai sensi del comma 2 dell'articolo unico, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in modo da ridurre la conoscibilità di dati sensibili.

Pertanto, nei casi in questione l'ufficio comunale dovrà apporre sulla tessera elettorale personale la sigla "AVD", composta dalle lettere iniziali delle parole "Diritto Voto Assistito", opportunamente posposte, per renderne il significato meno intelligibile.

Al fine di garantirne l'autenticità ed evitare possibili falsificazioni, tale sigla verrà inserita all'interno del timbro del comune, apponendo in calce la sottoscrizione di un delegato del sindaco.

Si allega alla presente circolare un fac simile del suddetto timbro, del quale ogni ufficio comunale dovrà dotarsi in numero congruo al fine di garantire la piena attuazione delle nuove disposizioni.

Tale timbro, avente dimensioni ridotte, verrà apposto, per ragioni di riservatezza, sulla parte interna della tessera elettorale, ed, in particolare, sulla facciata posta a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto.

Ove ciò non fosse possibile per la presenza di annotazioni, il timbro dovrà essere apposto nello spazio posto sotto la scritta "Circoscrizioni e collegi elettorali".

Si prega di voler rappresentare quanto sopra ai sindaci e ai segretari comunali della provincia, significando l'importanza dei suesposti adempimenti al fine di garantire a tutti gli elettori l'agevole esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato.